



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti



COMITATO REGIONALE SICILIA

Viale Ugo La Malfa, 122 90147 PALERMO
CENTRALINO: 091.680.84.02
Telefono diretto 0916808462
Fax 0916808462
Indirizzo Internet: www.lnd.it
corteappellosicilia@lnd.it
pec: cortesportivaappello@indsicilia.legalmail.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 COMUNICATO UFFICIALE N° 519 CSAT 35 DEL 28 APRILE 2015

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

APPELLI

La Corte Sportiva di Appello Territoriale costituita dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dall'Avv. Giovanni Bertuglia e dal Dott. Salvatore Palumbo, componenti, assistiti dal Dott. Pietroantonio Bevilacqua, componente con funzioni di Segretario, si è riunita il giorno 28 aprile 2015 ed ha assunto le seguenti decisioni.

Procedimento 214/A

A.S.D. REAL SANTA NINFA 2014 (TP), avverso squalifica fino al 12/04/2016 del calciatore sig. Mario Bianco - Campionato 3^a Cat. Gara Città di Partanna/A.S.D. Real Santa Ninfa 2014 del 12/04/2015. – C.U. n° 43 del 16/04/2015 Delegazione Provinciale di Trapani

Con rituale e tempestivo appello la A.S.D. Real Santa Ninfa 2014 ha impugnato la decisione in epigrafe riportata ritenendo che la statuizione del Giudice Sportivo Territoriale sia errata oltre che sproporzionata rispetto al reale accadimento dei fatti.

In buona sintesi l'appellante sostiene che il sig. Mario Bianco non ha mai assunto un comportamento irrispettoso nei confronti del direttore di gara né tanto meno ha mai assunto un comportamento violento nei confronti di quest'ultimo.

L'unica cosa che può essere imputata al sig. Bianco è il solo fatto di avere richiesto chiarimenti, con tono sicuramente fermo, circa l'assegnazione di un calcio di rigore alla squadra avversaria di cui, peraltro, non ne esistevano i presupposti.

Ciò, secondo l'assunto dell'appellante, può essere ampiamente dimostrato dalla

testimonianza non solo dei propri tesserati presenti all'incontro ma anche dai tesserati della società avversaria.

Rileva infine l'appellante che la sanzione, così come inflitta, risulta ancora più ingiusta in quanto il sig. Mario Bianco nella sua lunga carriera calcistica non ha mai subito sanzioni così pesanti, per cui ne chiede la revoca o in subordine una rideterminazione in ragione di quanto effettivamente posto in essere dal calciatore.

Quanto sopra è stato ribadito all'udienza odierna dal rappresentante dell'appellante, che ne ha fatto specifica richiesta.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rileva che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 del C.G.S. il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risultando peraltro inammissibile la richiesta prova testimoniale.

Dalla lettura di tale atto si rileva che al 39' del 1° tempo il direttore di gara ha espulso il n. 8 del Real Santa Ninfa 2014 sig. Mario Bianco perché, dopo avere concesso un calcio di rigore a favore della società avversaria, questi assumeva un comportamento irrispettoso ed aggressivo nei suoi confronti ed in particolare lo spintonava per ben tre volte. Inoltre il sig. Bianco cercava di afferrare per il collo l'arbitro non riuscendovi perché quest'ultimo si sottraeva a tale comportamento aggressivo. Il calciatore, inoltre, ha continuato nel suo comportamento ingiurioso in danno del direttore di gara fino a quando non è rientrato negli spogliatoi.

Pertanto, quanto sostenuto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali di gara, essendosi la Real Santa Ninfa 2014 limitata a negare il comportamento aggressivo del proprio tesserato nei confronti del direttore di gara, sostenendo in maniera del tutto semplicistica che il proprio calciatore si sia limitato solo ad alzare il tono della voce nei confronti dell'arbitro.

Ciò non di meno questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale ritiene che la sanzione così come inflitta dal Giudice Sportivo Territoriale possa essere rideterminata in termini più equi, in relazione a quanto effettivamente posto in essere dal sig. Bianco, così come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto appello, ridetermina a tutto il 31 dicembre 2015 la sanzione della squalifica carico del sig. Mario Bianco.

Per l'effetto dispone non addebitarsi la tassa reclamo.

Procedimento 219/A

F.C.D. CITTÀ DI CASTELLANA (PA), avverso squalifica di tre giornate al calciatore Russo Alessandro Campionato 1° Categoria Playout "A" Gara A.S.D. Città di Nicosia/F.C.D. Città di Castellana del 19/04/2015 – C.U. N° 509 22 aprile 2015

Con appello pervenuto a mezzo fax in data 23/04/2015 la F.C.D. Città di Castellana ha impugnato la sanzione in epigrafe riportata.

In buona sintesi la reclamante chiede che la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale venga riformata in meglio atteso che il proprio tesserato ha assunto solo un comportamento antiregolamentare in danno di un avversario che, peraltro, non ha causato

danni fisici.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letto il referto di gara, preliminarmente evidenzia che ai sensi dell' art. 35, comma 1.1. del C.G.S., il rapporto dell'arbitro fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura di detto atto si evince che il calciatore Russo Alessandro è stato espulso al 49' del secondo tempo per avere colpito con un calcio un avversario.

In ragione di quanto sopra l'appello risulta infondato e va confermata la sanzione così come inflitta dal Giudice Territoriale, in quanto conforme al disposto dell'art. 19, comma 4, lett.b) del C.G.S.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello e dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00=

Procedimento 220/A

A.S.D. MARINA DI RAGUSA (RG) Avverso inibizione dirigente sig. Francesco Postorino fino al 19/04/2020 con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. e squalifica del calciatore sig. Danilo Farina per 5 gare - Gara di semifinale di play off di 1^a categoria Marina di Ragusa/New Pozzallo del 19/04/2015 - C.U. n. 509 del 22/04/2015.

Con rituale e tempestivo appello diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Marina di Ragusa, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate.

La Società appellante sostiene, in buona sintesi, che il dirigente sig. Francesco Postorino sarebbe stato provocato dall'assistente durante la gara e che, comunque, la reazione avuta al rientro negli spogliatoi in danno di quest'ultimo non sarebbe stata così violenta come è stato descritto negli atti di gara.

Quanto alla squalifica a carico del calciatore sig. Danilo Farina la società appellante evidenzia che il predetto non ha tentato di aggredire il direttore di gara, all'atto della seconda ammonizione e conseguente espulsione, ma ha solo cercato di avere un confronto verbale che lo portava a tentare di divincolarsi dai compagni.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i referti dell'arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dalla lettura degli atti ufficiali di gara si evince in modo chiaro che il sig. Francesco Postorino, già allontanato dal direttore di gara per avere assunto un contegno irrispettoso e gravemente minaccioso nei confronti dell'assistente arbitrale, attendeva il rientro negli spogliatoi di quest'ultimo a fine gara, colpendolo con due pugni al volto ed all'occhio sinistro, provocandogli forte dolore e perdita di sensi e, successivamente, forte emicrania, stato confusionale ed appannamento della vista. Per la qualcosa l'assistente si vedeva costretto a ricorrere alle cure dei sanitari del Pronto Soccorso di Gela.

Ancora si legge negli atti ufficiali di gara che il calciatore sig. Danilo Farina, all'atto dell'espulsione per doppia ammonizione comminatagli al 15° del 1° tempo supplementare, tentava di aggredire il direttore di gara ma veniva portato via dai propri compagni di squadra.

In ragione di quanto sopra esposto si rileva che le argomentazioni difensive non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali di gara apparendo la condotta del sig. Francesco Postorino gravemente violenta e non risultando che il calciatore sig. Danilo Farina abbia solo cercato di confrontarsi con il direttore di gara, piuttosto che tentare di aggredirlo.

Quanto alle sanzioni irrogate dal primo giudice può osservarsi che quella relativa al sig. Francesco Postorino, compresa la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., è appena adeguata ai gravi fatti riportati negli atti ufficiali di gara, dovendosi inoltre applicare l'ulteriore sanzione di € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda ex art. 19 comma 6 C.G.S., trattandosi di atti di violenza in danno di un ufficiale di gara.

La sanzione a carico del calciatore sig. Danilo Farina può invece essere contenuta in quattro giornate di gara, commisurandola all'effettiva gravità del contegno aggressivo assunto nei confronti dell'arbitro, rimasto tuttavia privo di più gravi conseguenze.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale accoglimento del proposto appello ridetermina in quattro giornate di gara la squalifica a carico del calciatore sig. Danilo Farina; conferma nel resto l'impugnato provvedimento ed infligge al sig. Francesco Postorino l'ulteriore sanzione dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento/00).

Per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.

Procedimento 221/A

A.S.D. PIEDIMONTE (CT) - Avverso assegnazione gara perduta per 0 -3; ammenda di € 800,00 squalifica per quattro gare calciatori Fieschi Danilo, Monforte Mirko, Myshkin Iaroslav, Pagano Domenico, Panebianco Alessandro; Zappalà Leonardo; squalifica per tre gare calciatore sig. Monforte Cosimodario - Campionato di 2^a categoria Play Off girone "F" – Gara F24 Ghibellina/Piedimonte del 18/04/2015 - C.U. N° 509 del 22/04/2015.

Propone appello la società A.S.D. Piedimonte chiedendo, in buona sintesi, la riforma delle sanzioni come sopra riportate, assumendo che quanto accaduto è da ascrivere a fatto e colpa del direttore di gara che è risultato essere inadeguato alla direzione della gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame risulta inammissibile per quanto attiene al risultato gara poiché non risulta allegata la ricevuta attestante l'invio del gravame alla consorella.

Lo stesso risulta, ai sensi dell'art. 33 comma 6 C.G.S., inammissibile per ciò che attiene non solo la sanzione dell'ammenda ma anche per le sanzioni a carico dei tesserati risultando assolutamente generico nella sua formulazione.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dall'A.S.D. Piedimonte, disponendo l'addebito della tassa reclamo, non versata, pari a € 130,00.

Procedimento 222/A

A.S.D. PALAGONIA (CT) Avverso squalifica calciatore sig. Carmelo Cucuzza per 4 gare e ammenda di € 300,00 - Gara di play off di 1^a categoria Megara Club Augusta 2008/Palagonia del 18/04/2015 - C.U. n. 509 del 22/04/2015.

Con rituale e tempestivo ricorso diretto a questa Corte Sportiva di Appello Territoriale la A.S.D. Palagonia, in persona del Presidente pro tempore, ha impugnato le decisioni del Giudice Sportivo Territoriale in epigrafe riportate.

La Società appellante sostiene che il calciatore sig. Carmelo Cucuzza non ha usato alcuna violenza fisica o verbale nei confronti del direttore di gara, limitandosi a chiedere spiegazioni alla terna, rea a suo dire di avere convalidato un gol non regolare.

Sostiene inoltre che il lancio di petardi che ha determinato l'applicazione dell'ammenda è avvenuto ad opera di entrambe le tifoserie, non essendo perciò giustificabile una disparità di trattamento nell'applicazione della sanzione pecuniaria, che appare meno grave nel caso della squadra ospitante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preliminarmente rileva che a norma dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. i referti dell'arbitro e degli assistenti costituiscono piena prova del comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare ed ai sensi del comma 2.1 del comportamento del pubblico.

Dalla lettura degli atti ufficiali di gara si evince in modo chiaro che il sig. Carmelo Cucuzza, al termine della gara, urlava frasi insultanti e minacciose nei confronti del direttore di gara. Così come appare evidente che l'assistente arbitrale, fatto oggetto di ripetuti lanci di petardi da parte di entrambe le tifoserie, ha indicato con precisione che al 10° del 2° tempo gli esplodeva a pochi metri un petardo lanciato dalla tifoseria della squadra ospite, che lo costringeva, a fine gara, a ricorrere alle cure dei sanitari riportando una prognosi di giorni 7 s.c.

In ragione di quanto sopra esposto non può non rilevarsi che le argomentazioni difensive sono del tutto prive di riscontro probatorio, apparendo la condotta del sig. Carmelo Cucuzza determinata all'adozione di espressioni offensive e minacciose nei confronti dell'arbitro piuttosto che dalla volontà di richiedere spiegazioni.

Quanto alla sanzione dell'ammenda non può non rilevarsi che essa appare adeguata a quanto verificatosi, anche a fronte della precisa indicazione risultante dagli atti ufficiali di gara.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il proposto appello.

Con addebito di tassa reclamo non versata (€ 130,00).

Procedimento 223/A

POL. CEI A.S.D.C. (PA) - Avverso squalifica fino al 31.12.2015 calciatore sig. Aldo Geraci, squalifica per sei gare calciatore sig. Cucinella Piervincenzo, squalifica per quattro gare calciatore sig. Riccardo Giambone, squalifica per due gare calciatori Contino Manfredi e Prezzabile Alessandro Finali Allievi Regionali – Gara Monreale Calcio / Pol. CEI A.S.D.C. del 22/04/2015.C.U. N° 512/sgs 103 del 23/04/2015.

Con tempestivo appello la società Pol. CEI ASDC impugna le decisioni in epigrafe riportate chiedendo, in buona sintesi, la loro riforma in termini più equi considerato che nessuno di detti atleti ha mai inteso toccare il direttore di gara.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale preliminarmente rileva che il gravame ai sensi dell'art. 45 comma 3 lett. a), risulta inammissibile per quanto attiene le squalifiche a carico

dei calciatori Contino Manfredi e Prezabale Alessandro.

Nel merito letto il referto di gara, che ai sensi dell'art. 35 comma 1.1 C.G.S. fa piena prova circa il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, rileva che il calciatore sig. Piervincenzo Cucinella è stato espulso al 9' del 2t. per avere vivacemente protestato nei confronti del direttore di gara ed una volta avuta notificata l'espulsione poggiava i pugni sullo stomaco di quest'ultimo sospingendolo.

All'11' del 2° t. veniva espulso il sig. Riccardo Giambone per avere assunto un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara che ha peraltro reiterato al termine della stessa.

Al termine della gara il sig. Aldo Geraci assumeva un comportamento gravemente offensivo e minaccioso nei confronti del direttore di gara e nel fare ciò appoggiava le mani al petto di quest'ultimo sospingendolo.

In ragione di quanto sopra il gravame non può trovare accoglimento per ciò che attiene la posizione dei calciatori Cucinella Piervincenzo e Giambone Riccardo in quanto le sanzioni ,così come loro irrogate dal Giudice Territoriale, sono congrue in relazione a quanto dagli stessi posto in essere e non appaiono suscettibili di alcuna riduzione.

Di contro, il gravame può trovare parziale accoglimento per ciò che attiene la sanzione a carico del calciatore sig. Aldo Geraci che, pur rivestendo la qualifica di capitano, deve, comunque, essere rideterminata in termini più equi come da dispositivo e ciò in rapporto a quanto dallo stesso effettivamente posto in essere.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del proposto gravame, ridetermina la squalifica a carico del calciatore sig. Aldo Geraci in otto gare confermando nel resto l'impugnato provvedimento.

Per l'effetto senza addebito di tassa reclamo.

Corte Sportiva di Appello Territoriale
Il Presidente
Avv. Ludovico La Grutta

Pubblicato in Palermo ed affisso all'albo del C.R. Sicilia il 28/04/2015

**Il Segretario
Maria Gatto**

**Il Presidente
Ing. Prof. Santino Lo Presti**